



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Capitaneria di Porto di Viareggio

Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale

Via G. Oberdan, 2, – Tel. 0584743931 email: cpviareggio@mit.gov.it – sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/viareggio

Ordinanza n° 107/2015

(Testo coordinato con le ordinanze n. 200 in data 30.10.2017, n. 220/2017 in data 30.11.2017 e n. 92 in data 27.07.2021 della Capitaneria di porto di Viareggio)

“Divieti d’ormeggio presso le banchine pubbliche dell’ambito portuale”

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio,

- Vista** la Legge 28 gennaio 1994, n° 84 recante “Riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo n. 112/98 in data 1° marzo 1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”;
- Vista** la nota prot. N. MIN_TRA/DINFR/8522 in data 28.08.2007 del MINISTERO DEI Trasporti dove, tra l’altro, si chiarisce che “... *la disciplina esclusiva degli accosti delle navi del porto... specifica attribuzione dell’Autorità marittima*”;
- Vista** la richiesta della società armatoriale *Hapag-Lloyd*, presentata in data 23.01.2015, per il tramite dell’Agenzia marittima *Superyachts Service* di Viareggio, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’accosto di navi da crociera nella rada del porto di Viareggio con movimentazione dei passeggeri per il tramite dei *tenders* di bordo;
- Visti** i verbali delle riunioni dei tavoli tecnici tenutisi presso la Capitaneria di porto di Viareggio rispettivamente in data 24 marzo 2015, 27 aprile 2015 e 26 giugno 2015 a cui hanno partecipato, oltre al personale di questa Autorità Marittima, l’Autorità Portuale Regionale, la Polizia Municipale, la Polizia di Stato, la Dogana ove, tra le altre cose, è stata condivisa l’opportunità di prevedere il punto di accosto dei *tenders* sulla sponda Nord del canale Burlamacca in particolare nel tratto compreso tra la scaletta in prossimità della 5^a bitta (statua Viani) ad ovest della passerella pedonale e l’11^a bitta in prossimità della giostra, per un totale di 90 metri, per motivi correlati alla sicurezza della navigazione (sia sotto il profilo della *safety* che della *security*;
- Tenuto conto** delle numerose,
- segnalazioni pervenute all’Autorità marittima dagli operatori portuali e dai Comandanti di motovedette “classe 300” in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto, relative alle difficoltà di manovra in occasione del transito nel tratto di Canale Burlamacca ad ovest della passerella pedonale tra la statua “Viani” e la “Giostra” dovute a limitazione dello spazio utile per il transito, causato dalle numerose unità da diporto ivi ormeggiate;
 - ricognizioni in ambito portuale effettuate dalla Capitaneria di porto ove è stato constatato che l’ormeggio delle unità navali – in particolare quelle di notevoli dimensioni – presso le bocchette di collegamento tra le darsene “Europa/Italia”

e “Italia/Toscana” reca intralcio alle manovre nautiche correlate all’attività produttiva cantieristica, rappresentando altresì un pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale in caso di sgombero degli specchi acquei per contingenti emergenze (come ad esempio per incendi o inquinamenti);

- segnalazioni pervenute in occasione di condizioni meteorologiche avverse – specie durante il periodo invernale – sulla rottura degli ormeggi e/o affondamenti di unità da diporto ormeggiate lungo il Canale Burlamacca;

Considerato	che i movimenti di risacca dovuti al moto ondoso soprattutto in prossimità delle bocchette di collegamento tra le darsene, nella zona dell’avamporto, e nei tratti di canale maggiormente ristretti, rendono precari gli ormeggi delle unità navali costituendo, altresì, un serio pericolo per l’incolumità pubblica (anche in occasione della salita e della discesa delle stesse imbarcazioni);
Visto	il verbale di sopralluogo effettuato in data 07.12.2020 dal personale dipendente presso le sponde nord e sud del canale Burlamacca (nel tratto compreso tra la Torre Matilde ed il ponte di Pisa) dal quale è risultata la rimozione degli arredi portuali che erano stati abusivamente installati per l’ormeggio di natanti da diporto;
Vista	la nota prot. 565 in data 30.12.2020 dell’Autorità Portuale Regionale, con la quale è stata condivisa la valutazione circa l’interdizione dell’intero tratto di banchina in argomento ove, in precedenza, erano stati abusivamente installati degli arredi portuali per l’ormeggio di natanti da diporto;
Visto	il parere reso all’Autorità Portuale Regionale con il foglio prot. 3840 in data 11.03.2021, con la quale la Capitaneria di Porto di Viareggio ha evidenziato la non idoneità all’ormeggio dei tratti di banchina posti sotto i ponti di Pisa e di via della Stazione Vecchia per motivi di sicurezza della navigazione;
Considerato	che la propria ordinanza n. 107/2015 in data 26.06.2015 include – tra gli altri divieti – anche diverse interdizioni all’ormeggio lungo le sponde del Canale Burlamacca, avendone valutata la necessità, per garantire la sicurezza della navigazione, l’incolumità pubblica e l’efficienza di sistemi idraulici esistenti (tipo scolmatori, scarichi e tubazioni);
Considerato	che lungo le sponde del Canale Burlamacca, all’infuori dei tratti di banchina interdetti come da Ordinanza n. 107/2015 in premessa, l’ormeggio di unità da pesca, da traffico o da diporto è libero, non soggetto a prelazioni e vincoli, se non quelli derivanti dai limiti di larghezza utile del canale, dai limiti di pescaggio propri dei vari tratti di banchina, nonché dall’altezza di quest’ultima rispetto alla tipologia di unità all’ormeggio e dalla funzionalità dei rispettivi arredi di banchina (bitte, golfari o similari);
Considerato	che tale assenza di vincoli ha erroneamente incentivato l’utenza ad ormeggiare anche in tratti del canale Burlamacca non idonei allo scopo, come ad esempio la sponda Nord (tratto dalla Torre Matilde al Ponte di Pisa) o nei tratti di banchina sottostanti il “ <i>Ponte di Pisa</i> ” e il “ <i>Ponte di via della Stazione Vecchia</i> ”, ove spesso l’Autorità Marittima è dovuta intervenire per coordinare numerosi interventi di recupero o messa in sicurezza di natanti affondati, semiaffondati o alla deriva, resi oltremodo difficoltosi dalla presenza della stessa passerella pedonale e delle relative rampe di accesso (a scalinata lato ovest e a scivolo lato est);
Tenuto conto	quindi della comprovata inidoneità all’ormeggio nei predetti tratti di banchina e che l’eventuale movimentazione delle unità sinistrate a mezzo autogrù e autocarri potrebbe causare il danneggiamento – accidentale – delle predette strutture portuali, con la conseguenza di ridurre il gradiente di sicurezza della navigazione e portuale;
Considerato	che la propria ordinanza n. 107/2015 in data 26.06.2015 include – tra gli altri divieti - anche diverse interdizioni all’ormeggio lungo le sponde del Canale Burlamacca, avendone valutata la necessità, per garantire la sicurezza della

navigazione, l'incolumità pubblica e l'efficienza di sistemi idraulici esistenti (tipo scolmatori, scarichi e tubazioni);

Visti i numerosi interventi, coordinati da questa Capitaneria di Porto, per il recupero o la messa in sicurezza di natanti lungo il Canale Burlamacca - affondati, semiaffondati o alla deriva - particolarmente nel periodo invernale a seguito di mareggiate o piene del fiume;

Considerato che,

- in occasione dei suddetti interventi è stata constatata la difficoltà oggettiva di operare, in sicurezza, con l'ausilio di autogrù e mezzo lungo la sponda Sud del Canale Burlamacca (lato Pisa), nel tratto di banchina sottostante la passerella pedonale;
- la movimentazione di scafi sinistrati con autogrù e mezzi pesanti potrebbe causare il danneggiamento – accidentale – di strutture portuali, come la passerella pedonale, peraltro munita di ingranaggi meccanici, la cui efficienza è strettamente funzionale alla garanzia della sicurezza della navigazione e portuale;

Considerato altresì che gli interventi posti in essere in prossimità dei suddetti tratti di canale hanno comportato la necessaria temporanea chiusura della circolazione veicolare e pedonale nelle strade adiacenti, arrecando disagio all'ordinario andamento dei flussi viari portuali e cittadini;

Considerato che l'Autorità Marittima, nell'attuale assetto normativo delle competenze, svolge funzioni relative agli aspetti tecnico-nautici, alla sicurezza e polizia dei porti, così come previsto dal Codice della Navigazione e delle leggi speciali;

Ritenuto opportuno garantire, presso le banchine portuali, gli spazi di manovra necessari per la sicura movimentazione delle numerose unità navali ivi ormeggiate o dirette nei Cantieri navali;

Considerato che l'Autorità Marittima nell'attuale assetto normativo delle competenze svolge funzioni relative agli aspetti tecnico-nautici, alla sicurezza e polizia dei porti, così come previsto dal Codice della Navigazione e delle leggi speciali;

Visto l'ordinanza n° 72/2015 della Capitaneria di Porto di Viareggio in data 19 maggio 2015 recante il "Regolamentazione delle competenze nel Porto del Viareggio", in particolare l'articolo 13 che definisce le regole per la disciplina della navigazione in ambito portuale e delle unità navali agli ormeggi;

Ritenuto necessario dettare – ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare – disposizioni per garantire la regolarità della navigazione nella zona dell'avamposto e di accesso e transito lungo il canale Burlamacca e lungo le bocchette di comunicazione tra le darsene;

Visto il piano regolatore del porto di Viareggio, approvato con delibera del consiglio regionale n.26 del 14 febbraio 2007 (BURT n.12 del 21.03.2007);

Viste le precedenti ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Viareggio contenenti disposizioni interdittive o limitative per l'ormeggio delle unità navali presso le banchine portuali, in particolare le proprie ordinanze n. 200 in data 30.10.2017, n. 220/2017 in data 30.11.2017 e n. 92 in data 27.07.2021;

Considerato che la propria ordinanza n. 113/2015 in data 07.06.2015 recante disposizioni circa "*Approdo delle navi passeggeri nella rada del porto di Viareggio*" include – tra gli altri divieti - anche l'interdizione all'ormeggio lungo la sponda nord del Canale Burlamacca, nel tratto compreso tra le scalette in prossimità della 5ª bitta (statua Viani) ad ovest della passerella pedonale e l'11ª bitta in prossimità della "Giostra" per un totale di circa 90 metri;

Visto gli artt. 81 e 62 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione nonché, l'art. 104, comma 1, lett. V), del D. Lgs. N. 112/1998;

ORDINA

Articolo 1 - Divieti di ormeggio

1. Negli specchi acquei della circoscrizione portuale di Viareggio - definiti dall'articolo 3 punto 4 del "Regolamento delle competenze" approvato con ordinanza n. 72/2015 – è permanentemente vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale in corrispondenza dei sottoelencati tratti di banchina, meglio individuati nell'allegato stralcio planimetrico:
 - a. sponda nord del canale Burlamacca, nel tratto dell'Avamporto a partire dal fanale rosso fino all'8^a bitta in granito verso monti;
 - b. sponda nord del Canale Burlamacca nel tratto di banchina a partire dalla statua "L'Attesa" per tre bitte verso monti, per un totale di circa 60 metri, nel periodo dal 01 giugno al 20 settembre, al fine di consentire l'attracco dei traghetti per le "Cinque terre";
 - c. sponda nord del canale Burlamacca, nel tratto compreso tra la scaletta in prossimità della 5^a bitta (Statua Viani) ad ovest della passerella pedonale e l'11^a bitta in prossimità della giostra, per un totale di circa 90 metri;
 - d. sponda nord canale Burlamacca lungo la banchina antistante la passerella ciclo pedonale:
 - tratto compreso tra le scalette in prossimità della 5^a bitta (statua Viani) ad ovest della passerella pedonale e l'11^a bitta in prossimità della "Giostra" per un totale di circa 90 metri;
 - tratto compreso tra la 1^a bitta ponente e la 2^a bitta a levante in corrispondenza con l'inizio della rampa di salita;
 - tratto a levante della passerella pedonale fino al punto situato in corrispondenza dello spigolo dell'edificio delle Dogane successivo alla 12^a bitta verso monti.
 - e. ponte girante (via Oberdan):
 - tratto di sponda nord e sud in corrispondenza della proiezione del ponte sul Canale di Burlamacca;
 - tratto a ponente, sponda sud, per una lunghezza di 18 m., necessario per l'accosto del ponte in piosizione di apertura;
 - f. sponda nord e sud della bocchetta di collegamento tra la Darsena Italia e la Darsena Toscana;
 - g. sponda nord e sud della bocchetta di collegamento tra la Darsena Italia e la Darsena Europa;
 - h. sponda nord e sud della bocchetta di collegamento tra l'Avamporto e la Darsena Europa, salvo che per le attività di bunkeraggio disciplinate con apposita Ordinanza;
 - i. sponda di levante e di ponente della bocchetta di collegamento tra l'Avamporto e la Darsena Viareggio salvo che per le attività di, bunkeraggio disciplinate con apposita ordinanza;
 - j. sponda di levante (banchina Montauti) della bocchetta di collegamento tra il Canale Burlamacca e la Darsena Toscana, intero tratto;
 - k. moletto "Sanità", Darsena Toscana, sponda di ponente, intero tratto;
 - l. sponda di levante e di ponente della bocchetta di comunicazione tra il Canale Burlamacca e la Darsena Lucca;
 - m. in corrispondenza delle scalette di risalita e degli scarichi, tubazioni e scolmatori presenti lungo le banchine e lungo il Canale Burlamacca;

- n. sponda sud (lato Pisa) del Canale Burlamacca, nel tratto di banchina sottostante la passerella pedonale a partire dalla ringhiera (compresa) fino alla fine dello scivolo, in corrispondenza delle scalette (comprese), salvo diverse disposizioni impartite dall'Autorità marittima per la gestione di situazioni d'emergenza od esigenze di sicurezza portuale;
- o. sponda sud (lato Pisa) del Canale Burlamacca, nel tratto di banchina sottostante gli Uffici della Viareggio Porto Spa (di fronte la Giostra) per una lunghezza di 12 m., salvo diverse disposizioni impartite dall'Autorità marittima per la gestione di situazioni d'emergenza od esigenze di sicurezza portuale;
- p. sponda nord (lato Massa) del Canale Burlamacca, nel tratto di banchina di 50 metri compreso tra la Torre Matilde e il Ponte di Pisa in corrispondenza della spalletta del predetto ponte, salvo diverse disposizioni impartite dall'Autorità Marittima per la gestione di situazioni d'emergenza od esigenze di sicurezza portuale;
- q. sponda sud e nord del tratto di banchina sottostante il ponte di Pisa ed il Ponte di via della Stazione Vecchia, salvo diverse disposizioni impartite dall'Autorità Marittima per la gestione di situazioni d'emergenza od esigenze di sicurezza portuale”.

Articolo 2 - Deroche

1. L'Autorità Marittima si riserva di valutare deroghe alle disposizioni del precedente articolo, per:
 - la gestione di situazioni d'emergenza e/o traffico eccessivo
 - esigenze di sicurezza portuale e transiti occasionali
 - in occasione di particolari manifestazioni sportive o commemorative
 - esigenze correlate all'attività produttiva cantieristica.

Articolo 3 – Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate dall'Autorità Marittima che contrastino con le norme contenute nel presente provvedimento.
2. La presente ordinanza entra in vigore dalle 08:00 del giorno 06 luglio 2015.

Articolo 4 – Obblighi a carico dell'Autorità Portuale Regionale

1. L'Autorità Portuale Regionale provvede alla predisposizione ed installazione della segnaletica verticale con l'indicazione dei divieti previsti dall'articolo 1.

Articolo 5 – Disposizioni finali e sanzionatorie

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/viareggio.
2. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento:
 - se alla condotta di unità da diporto, incorreranno nella sanzione di cui all'art. 53 comma 3 del D.lgs n. 171 in data 18 luglio 2005;
 - negli altri casi, incorreranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, nella sanzione di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

3. Il presente provvedimento è pubblicato quale testo coordinato con le ordinanze n. 200 in data 30.10.2017, n. 220/2017 in data 30.11.2017 e n. 92 in data 27.07.2021 della Capitaneria di porto di Viareggio.

Viareggio, 26.06.2015

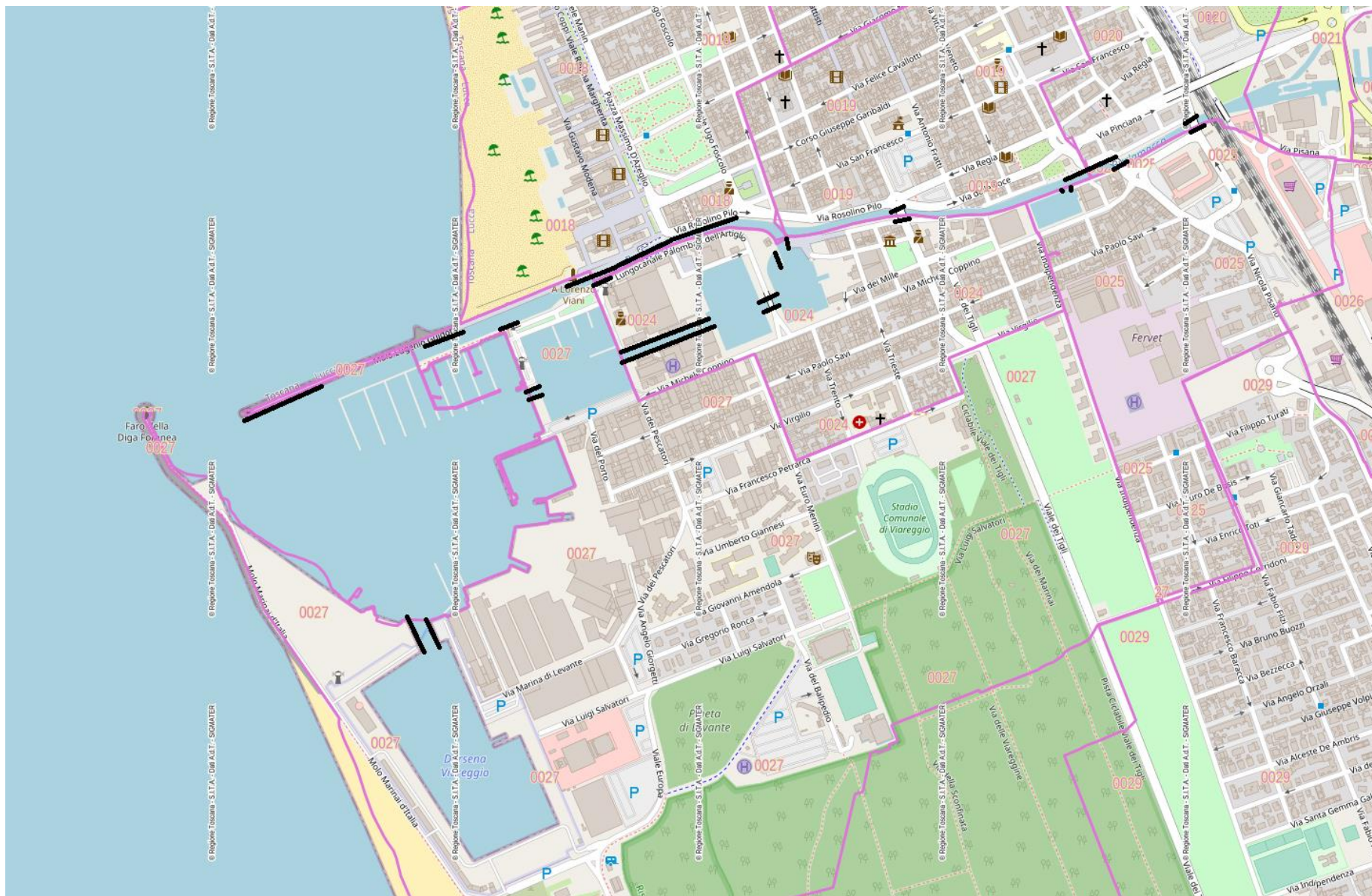
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Davide ODDONE

(Testo coordinato con le ordinanze n. 200 in data 30.10.2017, n. 220/2017 in data 30.11.2017 e n. 92 in data 27.07.2021 della Capitaneria di porto di Viareggio)

Viareggio, 28 luglio 2021

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Gianluca MASSARO
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21)

Allegato all'ordinanza "Divieti d'ormeggio presso le banchine pubbliche dell'ambito portuale"



— Divieti di ormeggio presso le banchine pubbliche dell'ambito portuale